Il Sole 24 ORE
www.ilsole24ore.com
€2* In Italia | Sabato 9 Febbraio 2013
QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO ◆ FONDATO NEL 1865
Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano | Anno 149° Numero 39

Rosato gioielli
Rosato gioielli Milano - Roma

24
normeetributi.ilmiogiornale@ilsole24ore.com
Così i rimborsi Ires-Irap per i gruppi di società
Luca Gaiani ▸ pagina 19

I CONTI DELLE BANCHE
Il governatore Visco oggi al Forex e in diretta web
Servizi ▸ pagina 26 Per seguire i lavori ▸ www.ilsole24ore.com

OGGI PLUS24
RISPARMIO CHIARO: INVESTIRE IN SICUREZZA DOPO MPS
in allegato

Via libera del Consiglio Ue al budget «di crisi» 2014-2020: gli impegni scendono a 960 miliardi, i pagamenti a 908 miliardi
L'Europa vara il bilancio di austerità
Monti: accordo soddisfacente, recuperati 3,5 miliardi - Pochi fondi per la crescita

EUROPA E ITALIA
Un'intesa al ribasso
di Guido Gentili

Il primo bilancio pluriennale in contrazione nella storia della Ue
994,176 BILANCIO 2007-2013 In miliardi di euro
959,988 NUOVO BILANCIO 2014-2020 In miliardi di euro
-3,5% Variazione

L'ANALISI/1
Chiusi tra opposti egoismi

L'ANALISI/2
Il mondo investe, qui si taglia

Ripresa in Asia, Europa a due velocità
In Cina forte aumento di export e import Attivo tedesco record
La produzione italiana nel 2012 cala ai livelli più bassi dal 1990
Sisci, Sorrentino ▸ pagina 6

LE ANALISI
Per Berlino l'euro è «mini»
di Alessandro Merli
Manifattura da salvare
di Marco Fortis

News

Fisco

IL REDDITOMETRO TIRA IL "FRENO"

I risparmi 2009 e 2010 e le spese medie Istat rilevanti solo nel contraddittorio

(di M. Mobili e G. Parente, pag.18)

Le spese medie Istat entreranno in gioco nel redditometro soltanto nella fase dell'eventuale contraddittorio tra Fisco e contribuente. Non solo. I risparmi 2009 e 2010 resteranno fuori dai primi controlli. I dati sulle disponibilità finanziarie iniziali dovranno essere prodotti in seconda battuta quando il contribuente sarà chiamato a confrontarsi con l'amministrazione finanziaria. E per gli investimenti, anche se il decreto attuativo del redditometro non lo prevede espressamente, il Fisco ha confermato che spalmerà le somme nei cinque anni precedenti. Sono alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ieri alle associazioni di categoria nel corso di un *videoforum* sull'arrivo del nuovo redditometro. Una serie di chiarimenti che - come confermato dall'Amministrazione Finanziaria - troveranno posto in almeno due circolari. Ma niente fretta: le istruzioni operative arriveranno solo al termine della tornata elettorale e, inevitabilmente, dopo il via libera al redditometro da parte del nuovo Esecutivo. La doppia circolare consentirebbe ai tecnici del Fisco di fornire subito istruzioni operative con esempi pratici agli uffici e successivamente di poter entrare più nel dettaglio affrontando analiticamente i nodi sul corretto funzionamento dello strumento di accertamento sintetico.

QUESTIONARIO AI CONTRIBUENTI PER CONOSCERE I SALDI BANCARI

Le coordinate finanziarie dei conti

(di M. Bellinazzo, pag.18)

Il "buco" biennale nei *report* dell'archivio dei rapporti finanziari, relativo agli anni 2009 e 2010, imporrà una diversa strategia all'Agenzia delle Entrare per reperire le informazioni utili ai fini degli accertamenti legati al redditometro. Una strategia che potrebbe incentrarsi sull'invio di un questionario, nei casi di scostamenti rilevanti tra il reddito dichiarato e le spese riscontrate dal Fisco, attraverso il quale si chiederà conto direttamente al contribuente, tra le altre cose, delle disponibilità finanziarie e delle movimentazioni del conto corrente (informazioni che, in alternativa, potrebbero essere richieste agli stessi intermediari finanziari). Il problema nasce dal fatto che c'è uno sfasamento tra il debutto dei controlli legati al nuovo redditometro, che partiranno con riferimento all'anno d'imposta 2009, e il *set* di informazioni finanziarie presenti nei *database* del Fisco. Gli operatori finora erano tenuti a comunicare solo l'esistenza dei rapporti finanziari. Dopo il sì "condizionato" del Garante della *privacy*, con il parere dello scorso 15 novembre, alla bozza di provvedimento necessario ad avviare l'archivio a cui affluiranno i dati sui saldi come previsto dal Decreto salva-Italia del dicembre 2011, l'Agenzia è ancora al lavoro per rafforzare la protezione dei dati personali dei contribuenti (che viaggeranno non più sul canale Entratel come originariamente previsto ma sul Sid, sistema di interscambio dati). Al momento, dunque, per le verifiche che l'Agenzia delle Entrate dovesse ritenere necessarie in riferimento alle annualità 2009 e 2010 si potrà fare affidamento soltanto sugli elementi già catalogati nell'anagrafe dei rapporti.

Lavoro

CRESCONO LE RETRIBUZIONI BASE PER CALCOLARE I CONTRIBUTI

L'Inps aggiorna i minimi

(di A. Cannioto e G. Maccarone, pag.20)

Con la **circolare n.22/13** l'Inps rende noti i minimali contributivi rivalutati per il 2013. Per la generalità dei lavoratori il minimale giornaliero è pari ad €47,07, corrispondente al valore mensile di €1.224,00. Il minimale contributivo non opera quando il datore di lavoro corrisponde somme, a suo carico, a titolo di integrazione di trattamenti di maternità, malattia, infortuni, Cig eccetera. Per i *part time* il minimale orario per il 2013, nell'ipotesi di orario settimanale pari a 40 ore, corrisponde ad €7,06. Aggiornata anche la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1% (L. n.438/92); per quest'anno il limite annuo è pari ad €45.530, corrispondente ad €3.794,00 mensili. Adeguato, altresì, il massimale previsto dalla L. n.335/95 per i lavoratori nuovi iscritti (dal 1° gennaio 1996) a un fondo pensionistico obbligatorio e per gli optanti. Il nuovo valore è 99.034 euro. Ricordiamo che sulle quote di retribuzione eccedenti tale limite, sono dovute esclusivamente le cosiddette contribuzioni minori.

Approfondimenti

Fisco

IRAP, CONTROLLATE IN PRIMA FILA

La regola non vale se le società hanno sede in Regioni diverse

(di L. Gaiani, pag. 19)

Consolidato e trasparenza complicano la tempistica delle istanze di rimborso da deduzione Irap. Le istruzioni richiedono che la consolidante trasmetta non prima delle consolidate, ma questa indicazione può essere derogata se ciò è necessario per rispettare le tempistiche regionali, come è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle istanze Irap 10% del 2009. Con riguardo ai rimborsi generati dalla deduzione dell'imposta regionale sul costo del personale, una particolare

complessità si incontra all'interno dei gruppi societari che hanno adottato il consolidato fiscale, come pure nelle società di persone e nella Srl o Spa trasparenti. In tutte queste situazioni, infatti, occorre una doppia serie di domande. In primo luogo, la singola società consolidata (o la partecipata trasparente) presenta un'istanza ove evidenzia l'importo dell'Irap sul personale, che diventa deducibile riducendo di conseguenza il reddito originariamente dichiarato e trasferito alla *fiscal unit* (o ai soci della trasparente). Non viene qui indicata la minore Ires. La consolidante (oltre alla propria domanda individuale riportante la nuova deduzione) invia un'istanza che evidenzia il nuovo (minor) reddito di gruppo, liquida la (minor) Ires dovuta rispetto al modello Cnm a suo tempo inviato e chiede a rimborso l'eccedenza. Analogamente i soci delle trasparenti predispongono la domanda per calcolare la minore imposta dovuta e da rimborsare. Le istruzioni precisano che, per consentire una corretta liquidazione del rimborso, è opportuno che le istanze delle consolidate (o delle partecipate) siano presentate non oltre la data di invio della domanda relativa al gruppo (o dei soci). Un problema si pone qualora la consolidante abbia sede in una regione per la quale la tempistica della trasmissione sia precedente a quella della regione in cui è ubicata la consolidata. Un ulteriore aspetto da valutare nei gruppi societari è l'impatto del costo del personale distaccato.

NON OPEATIVE LIQUIDATE, SFASATURA FRA REDDITI E IVA

Gli effetti delle scelte che vengono compiute dall'azienda

(di P. Meneghetti, pag. 19)

Va valutata attentamente la scelta radicale di risolvere la problematica delle società di comodo tramite la messa in liquidazione e cessazione della stessa società nel 2012 anche sotto il profilo della efficacia giuridica della procedura. Le questioni aperte riguardano sia le imposte sul reddito, sia l'Iva e le incertezze derivano dalla circostanza che nell'esercizio in cui si ha una delibera di messa in liquidazione, sotto il profilo reddituale si hanno due periodi d'imposta, mentre sotto il profilo Iva l'esercizio è unico.

L'autore prosegue analizzando le problematiche relative a tale opzione.

NUOVE SOCIETÀ AGRICOLE AL BIVIO DELLA TASSAZIONE

Per le realtà aperte nel 2103-2014 *chance*-opzione da confermare

(di G.P. Tosoni, pag. 20)

Le società agricole attive al 1° gennaio 2013 potranno proseguire il regime di tassazione in base al reddito agrario fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014; lo prevede l'art.1, co.513, della Legge di stabilità 2013 (L. n.218/12). Per le società di persone (diverse dalle società semplici) e le Srl con esercizio coincidente con l'anno solare, già in attività dallo scorso anno, il passaggio alla tassazione a bilancio decorre dal 2015. Alcuni dubbi sono sorti sulla facoltà d'opzione per la tassazione catastale delle società agricole che iniziano l'attività negli anni 2013 e 2014. La questione è stabilire se l'abrogazione dei commi 1093 e 1094 sia già vigente dal 1° gennaio 2013 (data d'entrata in vigore della legge di stabilità) o se anche tale abrogazione sia rinviata al 1° gennaio 2015. Non possiamo prescindere dal riportare il testo del citato comma 513: «*I commi 1093 e 1094 dell'art.1 della L. n.296/06, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014*». Il comma può essere interpretato in due modi. La prima interpretazione porterebbe a sostenere che anche le società agricole che iniziano l'attività nel 2013 e 2014 possano adottare per questi due anni il regime catastale di determinazione del reddito; ciò in quanto il soggetto del periodo sono i commi 1093 e 1094, a cui è riferita la chiusura della frase che sono abrogati «*con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014*». Secondo questa lettura, quindi, anche l'abrogazione della facoltà di optare per il reddito agrario è rinviata al 2015. Una seconda interpretazione porterebbe, invece, a sostenere che la chiusura della frase, e cioè l'efficacia dal 2015, riguarderebbe la perdita degli effetti, riferita solo alle opzioni già esercitate prima del 1° gennaio 2013. A nostro parere convince la prima interpretazione della norma.

• Nuova serie - Anno 22 - Numero 34 - € 1,20* - Spedizione in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Sabato 9 Febbraio 2013 •

SOTTOTERRA
Cimitero francese per le scorie nucleari
Bianchi a pag. 13

GERMANIA
Carnevale, lo scherzo è amato dai politici
Giardina a pag. 14

IN FRANCIA
Ecologisti e allevatori si sbranano sui lupi
Galli a pag. 14

LUNEDÌ CON IO7
ItaliaOggi
Tutti al servizio del fisco

www.italiaoggi.it

ItaliaOggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Privacy per politici e p.a.

Niente pubblicazione di dichiarazioni dei redditi, patrimoni, consulenze. Il garante ha smontato il decreto anticorruzione

Trasparenza dimezzata nella p.a. Relativamente ai dipendenti pubblici, resta la possibilità di pubblicare sui siti internet solo gli stipendi tabellari e i curricula, escludendo dunque eventuali consulenze. Mentre per quanto riguarda politici, stop alla diffusione integrale di dichiarazioni dei redditi e stati patrimoniali, anche relativi ai familiari. Sono questi alcuni dei rilievi contenuti nel parere del garante privacy sullo schema di decreto legislativo delegato attuativo della legge numero 190 del 2012 con le norme anticorruzione.

Ciccia a pagina 23

Il Giornale dei professionisti

90 secondi

La rubrica di Pierluigi Magnaschi a *Punto e a capo* (Class tv Msnbc, canale 27, ore 20)

Fisco - Rendita catastale calcolata al ribasso nei porti. E Ici e Imu sugli ormeggi si alleggeriscono
Trovato a pag. 25

Giochi - Tutela dei minori, per la pubblicità scorretta sanzioni fino a 500 mila euro
Stroppa a pag. 27

Enti locali - Contributo

NELL'ADRIATICO

Stanco della burocrazia l'Eni abbandona la ricerca degli idrocarburi

Valentini a pag. 7

Ingroia: il Pd ha tradito il centrosinistra Col Pdl ha governato e inciuciato per anni

LEGGE
CONFLITTO INTERESSI
CAVALLI DI BATTAGLIA

Il centrosinistra? Non è più rappresentato dal Pd. Che, anzi, ha tradito il suo elettorato. « Il partito di Bersani ha approvato i provvedimenti più iniqui degli ultimi anni, a partire dalle riforme Fornero su pensioni e lavoro». Lo dice a *ItaliaOggi* il pm, Antonio Ingroia, leader di Rivoluzione Civile. «In Italia c'è un bipolarismo all'acqua di rose, non a caso Pd e Pdl hanno stretto inciuci per anni, finendo poi per governare insieme», dice Ingroia. «Monti ha suggellato questa strana alleanza, asservendo i partiti che l'hanno sostenuto alle logiche dei poteri forti e dei grandi centri economici e finanziari».

Ruggeri a pag. 7

Valutazione e accreditamento in arrivo grazie alla firma del decreto da parte del ministro Profumo

Università, solo dottorati doc

a pag. 23

News

Fisco

ICI E IMU LEGGERE SULL'ORMEGGIO
Rendita catastale in aree portuali corretta al ribasso
(di S. Trovato, pag.25)

Meno Ici e Imu sugli immobili delle aree portuali per l'ormeggio di unità da diporto. La Direzione centrale catasto e cartografia dell'Agenzia delle Entrate ha infatti fornito, nei giorni scorsi, indicazioni all'ufficio provinciale di Lucca per la correzione al ribasso della rendita catastale.

L'AUTO VA SUL FILO DELL'INERENZA
Sul secondo veicolo aziendale possibile la detrazione Iva
(di A. Pratesi e N. Landini, pag.28)

Possibile detrarre l'Iva relativa alla seconda autovettura intestata al professionista che esercita l'attività in forma individuale. Lo ha affermato la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (**protocollo n.911/4942/2013**) in risposta a uno specifico quesito formulato dall'Odcec di Pistoia.

LA CONFISCA A TUTTO CAMPO NEI REATI TRIBUTARI

(di D. Alberici, pag.28)

La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (L. n.190/12) non attenua la morsa delle confische nei reati tributari. Infatti, è legittima quella per equivalente su beni pari al profitto dell'evasione fiscale anche se di proprietà del commercialista ideatore della dichiarazione fraudolenta. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la **sentenza n.6309** dell'**8 febbraio 2013**.

ELEZIONE DOMICILIO, CONCESSIONARIO *OUT*

(di B. Fuoco e N. Fuoco, pag.25)

Per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano la norma (art.60 del DPR n.600/73) consente al contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale; tale variazione, tuttavia, non produce effetti per il concessionario della riscossione, a cui va inviata analoga comunicazione. Sono le precisazioni che si leggono nella **sentenza n.350/04/2012** della CTR Lazio.

L'ISTANZA DILATORIA NON STOPPA I TERMINI

(di S. Trovato, pag.25)

È un abuso del diritto presentare l'istanza di accertamento con adesione se il contribuente non manifesti un interesse concreto a definire la questione nel contraddittorio con il Fisco. In questi casi non si applica la sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere. Lo ha affermato la CTP di Treviso, sezione VIII, con la **sentenza n.73/12** che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente oltre il termine di 60 giorni, in quanto l'istanza di accertamento con adesione aveva finalità meramente dilatorie ed era servita al contribuente solo per allungare i tempi per impugnare l'avviso di accertamento.

Lavoro

MINIMALE INPS PIÙ ALTO NEL 2013

I valori in una circolare dell'Istituto

(di L. Comegna, pag. 31)

Dal mese di gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale ad €1.224 mensili. Il valore utile per il 2013 è frutto dell'aggiornamento Istat (più 3%) ed è contenuto nella **circolare** Inps **n.22/13**. Nella circolare vengono indicati anche i minimali utili per i lavoratori dello spettacolo, dopo il trasferimento all'Inps della gestione Enpals.

Il Sole 24 ORE

Lunedì 11 Febbraio 2013 €1,50* In Italia

www.ilsole24ore.com

DEL LUNEDÌ

Anno 149° Numero 41

LE GUIDE DEL SOLE

TELEFISCO 2013

SPECIALE TELEFISCO

Iva, rimborsi Irap e Imu: tutti i chiarimenti degli esperti

► in Norme e tributi

IL MIO GIORNALE

Una casella mail per inviare consigli e segnalare dubbi e problemi

normeetributi.ilmiogiornale@ilsole24ore.com

Affitti e lavoro irregolari ma anche truffe allo Stato e corruzione: contro l'illegalità interventi in ordine sparso nei programmi dei partiti

Cresce ancora l'Italia del sommerso

Dagli scontrini agli abusi edilizi la crisi non ferma l'economia nascosta

DIETRO I NUMERI

Il malaffare e le colpe della cattiva politica

di Carlo Carboni

LA STRATEGIA

Più presenza sul territorio senza l'enfasi dei blitz

di Raffaello Lupi

Le frodi nel welfare scoperte dalla Gdf

Le truffe ai danni dell'Inps individuate dalle Fiamme gialle

	2011	2012	IMPORTI mln di euro	SOGGETTI
INDENNITÀ IN AGRICOLTURA	43,6	42,7		6.824 / 3.297
ASSEGNI SOCIALI	11,3	12		573 / 566
FALSI INVALIDI	8,2	12,8		479 / 1.047
PENSIONI	2,2			482

Le opere degli enti locali a corto di fondi

Cantieri senza risorse: 4,5 miliardi bloccati dal Patto di stabilità

Domani scattano le nuove regole

Negli appalti pubblici più controlli antimafia

News

Fisco

PRELIEVI, IL "NERO" NON È SCONTATO

L'ufficio deve dimostrare che i movimenti bancari in uscita nascondono ricavi

(di L. Ambrosi, pag. 3 N&T)

Non è scontato che i prelievi bancari effettuati dal socio sul proprio conto personale siano riconducibili all'attività d'impresa. È necessario, infatti, dimostrare la connessione tra movimenti in uscita e gli eventuali ricavi in nero. A precisarlo è la CTR Lombardia con la **sentenza 1/32/13**.

LA COMPETITIVITÀ DEL FORNITORE LEGITTIMA I COSTI *BLACK LIST*

La deducibilità: l'esimente dell'interesse economico

(di A. Tomassini, pag.3 N&T)

La competitività del fornitore e l'utile realizzato nel periodo di imposta possono giustificare la deducibilità fiscale dei costi *black list*. Risulta, infatti, provato l'effettivo interesse economico del contribuente italiano nel sostenere spese verso fornitori ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, vale a dire una delle esimenti che consentono lo sgravio fiscale degli esborsi sostenuti all'interno della dichiarazione dei redditi. Sono queste le conclusioni cui è giunta la **sentenza n.138/35/12** la CTR Lombardia, che si attesta su posizioni analoghe alla CTR Piemonte n.91/1/12.

FALSITÀ DELLA FATTURA CON PROVE CERTE

(di G. Tona, pag.3 N&T)

L'inesistenza dell'acquisto di una pubblicità a cui si riferisce una fattura va adeguatamente suffragata. Se ciò non avviene, il contribuente che impugna l'atto di contestazione davanti al giudice tributario non è tenuto a dimostrare l'effettività dell'operazione. È sufficiente indicare in maniera specifica e plausibile in cosa sia consistita la prestazione. Sono le conclusioni della CTP La Spezia nella **sentenza n.122/3/12**.

Diritto societario

BANCAROTTA, DOPPIA PROVA CONTRO L'AMMINISTRATORE

Non basta l'omessa vigilanza perché scatti la responsabilità

(di R. Acierno, pag.9 N&T)

La responsabilità del Sindaco e dell'amministratore senza delega non si può configurare solo sulla base dell'omesso adempimento dei doveri di vigilanza e di controllo. Pertanto, anche in caso di false comunicazioni sociali che abbiano cagionato o contribuito a cagionare il dissesto societario, i Sindaci e gli amministratori privi di delega rispondono del reato di bancarotta fraudolenta solo se si accerta il superamento di tutte le soglie di punibilità stabilite dalla legge e se viene, contestualmente, provata la loro effettiva conoscenza dello stato di dissesto della società. È questa la principale conclusione cui è giunta la Cassazione con la **sentenza n.3229** del **22 gennaio 2013**.

Approfondimenti

Fisco

SÌ AL RICORSO SE SALTA L'ADESIONE

Il mancato pagamento non blocca l'impugnazione se i termini sono aperti

(di A. Iorio, pag.1 N&T)

Sì al ricorso se non si perfeziona l'adesione in quanto il contribuente, una volta raggiunto l'accordo con l'ufficio, non provvede al previsto pagamento. È necessario, però, che non siano trascorsi più di 150 giorni dalla notifica dell'atto impositivo. A fornire questa precisazione è stata l'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2013. Questa indicazione è particolarmente importante in quanto non di rado alcuni uffici ritengono, invece, la richiesta di adesione finalizzata esclusivamente al differimento del temine per proporre l'impugnazione, ed eccepiscono la ritardata presentazione del ricorso e quindi la sua inammissibilità. Un comportamento – va rilevato – in contrasto con quanto affermato sia dalla giurisprudenza, sia dalla stessa amministrazione a livello centrale.
L'autore prosegue analizzando le sentenze di riferimento.

LA PERDITA TRIENNALE NON CONSIDERA GLI AGGIUSTAMENTI

Adeguamento al minimo e riporto del rosso vanno esclusi dal calcolo del reddito

(di G. Ferranti, pag.2 N&T)

La disciplina delle società in perdita sistematica va applicata in Unico 2013 senza tenere conto delle perdite riportate dai periodi d'imposta precedenti e dell'eventuale adeguamento al reddito minimo. Vanno considerati, infatti, le perdite e/o i redditi effettivamente conseguiti nel triennio 2009-2011. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nelle risposte a Telefisco. L'art.2 del D.L. n.138/11 ha ampliato l'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo, includendovi anche le società che per tre periodi d'imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale o per due anni una perdita fiscale e nel restante anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'art.30, co.3, della L. n.724/94. Per l'Agenzia la disciplina in esame non opera se in uno degli anni compresi nel periodo di osservazione è stato dichiarato un reddito superiore a quello minimo

previsto ai fini della disciplina delle società di comodo, anche se le imposte sono state calcolate su un imponibile inferiore a tale importo minimo, per effetto dell'utilizzo in compensazione delle perdite riportate da periodi d'imposta precedenti. È stato così valorizzato il rinvio al reddito dichiarato contenuto nel co.36-*undecies* dell'art.2, che deve intendersi riferito «*al reddito ai fini Ires del periodo d'imposta come risultante dalla relativa dichiarazione, cioè al reddito complessivo al lordo dell'utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi*».

L'ESONERO PER LE *HOLDING* PUÒ ESSERE SOLO INTEGRALE

Le condizioni: partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie

(di G. Ferranti, pag.2 N&T)

La causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica concernente i soggetti che detengono partecipazioni iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie non può operare in modo "parziale". Anche questo chiarimento, riguardante una delle cause di disapplicazione automatica previste dal provvedimento dell'11 giugno 2012, è giunto nel corso di Telefisco 2013. Ma quando le *holding* sfuggono alle penalizzazioni? Se detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore è prevalentemente riconducibile a società: non considerate in perdita sistematica; escluse dall'applicazione della disciplina in esame, anche in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di disapplicazione; collegate residenti all'estero cui si applica il regime Cfc dell'art.168 del Tuir. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni. Se risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale e degli importi che non concorrono a formare il reddito in quanto esenti o esclusi: cioè se la perdita di uno o più dei periodi compresi nel triennio precedente è causata dalla mancata concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 95% (se società di capitali) o del 50,28% (se società commerciale di persone) dei dividendi ovvero dall'esenzione nelle stesse misure delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni societarie aventi i requisiti previsti dall'art.87 del Tuir.

• Anno 22 - Numero 35 - € 2,50 - Spedizione in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 11 Febbraio 2013 •

• NELL'INSERTO: LA GIURISPRUDENZA SUL RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO •

www.italiaoggi.it

ItaliaOggi Sette

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Tutti al servizio del fisco

Pagare le tasse non è più sufficiente: crescono in modo folle le corvèe richieste a contribuenti e professionisti a favore dell'amministrazione

IN EVIDENZA

La giustizia alternativa - Spazzata via la mediazione civile per effetto della sentenza della Corte costituzionale. E gli organismi di conciliazione stanno chiudendo bottega

Ventura da pag. 4

Prestazioni agevolate - Comuni in ordine sparso nella lotta contro i furbetti dell'Isee. Filo conduttore è l'incrocio dei dati

Lui-Di Palma da pag. 6

Fisco - Ai fini Iva, l'e-commerce indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza

Ricca-Rosati da pag. 8

Impresa- Società tra professionisti al test di convenienza

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

Tornano le corvèe: non più a favore dei signori medioevali, ma a favore del fisco. I contribuenti e i cittadini italiani si stanno trasformando sempre più in servitori dell'erario, in omaggio alla retorica della lotta all'evasione. E se negli anni '70 si trattava di compilare la dichiarazione dei redditi, con tutte le difficoltà, e i costi, che questo comportava, ora gli adempimenti richiesti, gratuitamente, da parte del fisco italiano, stanno aumentando in modo esponenziale. Così non è più l'amministrazione finanziaria che deve chiedere alle banche i dati relativi a un certo contribuente. Sono le banche stesse che, ogni mese, trasmetteranno all'anagrafe tributaria le informazioni relative ai loro clienti. Le aziende che hanno attribuito auto o altri benefit in uso ai propri soci devono comunicarlo entro il 2 aprile 2013. Se un'impresa effettua operazioni con controparti ubicate in un paradiso fiscale dovrà

reale è di molto superiore) ci sarebbe da stupirsi se i contribuenti non si ingegnassero per non farsi spellare vivi. Ma invece di ridurre le proprie pretese (unica seria politica di lotta all'evasione praticabile) il fisco italiano ha deciso di alzare il livello dello scontro. Ora non bastano più 60 mila finanzie-

giorni fa la Corte dei conti di Venezia ha scritto che gli albergatori, dovendo riscuotere per conto dell'erario la tassa di soggiorno dai loro clienti, sono degli «agenti contabili di fatto» e quindi sono tenuti a «rendere il conto della propria gestione» mediante la presentazione di un «apposito documento contabile» (gratis, naturalmente). Così come gratuiti sono tutti gli obblighi che gravano sugli intermediari fiscali, dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi all'obbligo di richiedere visti di conformità per effettuare le compensazioni Iva, agli adempimenti formali richiesti dalla disciplina antiriciclaggio. Tutto gratis ma con il rischio di incappare in forti sanzioni.
Eppure sui libri di storia si legge ancora che le corvèe sono state abolite dalla rivoluzione francese. Si devono essere persi qualcosa...

© Riproduzione riservata

ILARIA SANTINI

News

Bilancio

I BILANCI 2012 SI MISURANO CON I RIMBORSI IRES DA IRAP
(di F. Cornaggia e N. Villa, pag.24)

Bilanci al *test* delle novità fiscali. Anche i conti del 2012 oltre alle regole contabili del codice civile e dei principi contabili non potranno fare a meno di considerare alcune novità tributarie introdotte lo scorso anno, che hanno anche un impatto di tipo contabile. Il caso forse di maggior rilevanza concerne la possibilità di avanzare istanza per ottenere il rimborso Ires a fronte della deducibilità della quota Irap pagata negli anni precedenti (dal 2007 in avanti) da riferire al costo del lavoro. Materialmente i contribuenti stanno predisponendo e inviando telematicamente in questi giorni le istanze. È stabilito un calendario preciso per gli invii su base generalmente provinciale. I primi contribuenti hanno inviato le istanze già nel mese di gennaio, mentre gli ultimi lo faranno nel mese di marzo (i contribuenti possono inviare l'istanza dalla data fissata e per i successivi 60 giorni).
Gli autori proseguono descrivendo l'impatto della richiesta di rimborso sui bilanci 2012.

Varie

LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ALLA PROVA DI CONVENIENZA

Verso la Gazzetta Ufficiale il provvedimento che disciplina la costituzione di Stp

(di L. De Angelis, pag.12)

Solo nel caso in cui gli apporti di capitale, da parte del socio investitore, fossero fondamentali potrà essere conveniente costituire una Stp. Diversamente, sembra preferibile optare per un'associazione fra professionisti o una società semplice. È quanto pare lecito ritenere a seguito della definitiva emanazione del regolamento sulle società fra professionisti che dai prossimi giorni, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potranno concretamente essere costituite. La nuova società fra professionisti riguarda sostanzialmente le professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, ma anche medici, odontoiatri, geologi, chimici, attuari ecc.) e le professioni economiche (dottori commercialisti e consulenti del lavoro), essendo espressamente esclusi dalle stesse avvocati e notai.
L'autore prosegue con l'analisi delle caratteristiche delle nuove Stp.

POSSIBILE TASSAZIONE PER CASSA DEL REDDITO REALIZZATO

(di F.G. Poggiani, pag.12)

Possibile tassazione "*per cassa*" del reddito realizzato dalle società destinate all'esercizio di attività professionali regolamentate. Con un preciso documento di prassi (R.M. n.118/E/03) le Entrate, al fine di chiarire la disciplina relativa al regime dei redditi prodotti dalle società professionali, hanno precisato che agli stessi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui alla lett.c), co.3 dell'art.5 del Tuir. Sul punto si può ipotizzare che alle stesse "Stp" si rendano applicabili le disposizioni tributarie applicabili alla società semplice, anche perché il regolamento all'art.1, lett.a) dispone che le società professionali sono costituite "secondo" i modelli societari indicati ovvero che "adottano" tali strutture, ma che non sono da ritenere, stante le proprie peculiarità, soggetti commerciali cui si rendono applicabili i criteri previsti per il reddito di impresa, di cui agli artt.55 e seguenti del Tuir.

CONTRIBUTI, L'IMPONIBILE FA I CONTI CON L'UTILE DISTRIBUITO

(di D. Cirioli, pag.12)

Una certezza e tre dubbi sulla disciplina contributiva delle nuove «*società tra professionisti*» ovvero «*società professionali*». Cominciamo da ciò che è certo, ossia l'obbligazione contributiva. Anche le nuove società, in altre, produrranno reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale. In base al principio noto del sistema previdenziale, infatti, nessun reddito sfugge al prelievo contributivo; anzi in alcuni casi si pone quasi fosse una sorta di tassazione. Da questa certezza, poi, derivano tre dubbi: 1) i contributi si pagheranno sul reddito «prodotto» o su quello distribuito ai professionisti? 2) quale sarà l'imponibile che il singolo professionista dovrà considerare fini del calcolo e del versamento del proprio contributo soggettivo? 3) e quale quello da prendere in considerazione ai fini del contributo integrativo?
L'autore prosegue rispondendo alle domande.

Approfondimenti

Fisco

IVA, L'*E-COMMERCE* INDIRETTO È COME UNA VENDITA A DISTANZA

Regime differenziato in entrata e in uscita per il trasferimento di beni materiali *online*

(di F. Ricca e R. Rosati, pag. 8)

Le vendite *online* di prodotti materiali (c.d. *e-commerce* indiretto), sono trattate, ai fini dell'Iva, come quelle per corrispondenza. Altro, invece, l'*e-commerce* diretto, nel quale l'oggetto di scambio è un

prodotto immateriale o digitale: in tal caso, la transazione economica costituisce, ai fini dell'Iva, una prestazione di servizi resa con mezzi elettronici, alla quale si applica una disciplina ad *hoc*.
Gli autori proseguono delineando la differente disciplina Iva di riferimento.